



## Comune di Castenedolo

Provincia di Brescia

### AVVISO

#### **CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16, COSI' COME DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DEL 10/10/2019 E S.M.I.**

#### **Premesse**

1. L'art. 25 della L.R. 16/2016 *Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici* disciplina le misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare il comma 3 del medesimo articolo si riferisce ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio.
2. La D.G.R. XII/4635 dell'1/7/2025 ad oggetto: "*Contributo Regionale di solidarietà 2025. Riparto delle risorse regionali*".
3. Il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 e s.m.i. "Disciplina del Contributo Regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'art. 25, commi 2 e 3, della Legge regionale 16/2016, pubblicato sul Burl n. 42, suppl. del 14/10/2019.

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11, disciplina, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.

Si intende per:

- "*nucleo familiare in comprovate difficoltà economiche*": il nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del suddetto R.R., la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale;
- "*servizi a rimborso*": i servizi erogati dagli enti proprietari agli assegnatari di un servizio abitativo pubblico, per i quali l'ente proprietario effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede il rimborso dello stesso all'assegnatario;
- "*spese standard dei servizi a rimborso*": importo standard dato dalla media regionale delle spese dei servizi a rimborso; l'importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso è stabilito in 1.600 euro;
- "*canone di locazione applicato*": corrispettivo economico dovuto dal nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico calcolato, nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2016, sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- "*costi di locazione sociale*": la somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso;

## **Art. 2 – Destinatari, entità e durata**

Destinatari del presente Avviso sono i nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (cd. alloggi di proprietà comunale) in condizioni di comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della Legge Regionale n. 16/2016 e s.m.i., è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento (Anno 2025), nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale *ma permane l'obbligo dell'assegnatario del pagamento del canone di locazione per l'anno 2025.*

L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700,00 euro.

## **Art. 3 - Requisiti di accesso**

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi della normativa regionale vigente;
- b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare (ordinario o corrente), in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
- d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i. o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 del R.R. n. 11 del 10/10/2020 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4, risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del medesimo regolamento.

## **Art. 4 – Informazioni, modalità e tempistiche per la presentazione delle istanze**

La domanda deve essere presentata utilizzando l'allegato modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Castenedolo a mezzo mail ([servizisociali@comune.castenedolo.bs.it](mailto:servizisociali@comune.castenedolo.bs.it)) o, solo ed esclusivamente per coloro che non posseggono i necessari strumenti informatici, personalmente previo appuntamento (tel. 030/2134045), **a partire dal giorno martedì 22 luglio 2025 e fino a 31 ottobre 2025.**

## **Art. 5 – Criterio di valutazione ed assegnazione contributo**

La valutazione delle domande è affidata ad un nucleo di valutazione, nominato dal Comune di Castenedolo, che:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3, del R.R. n. 11 del 10/10/2019
- b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 del R.R. n. 11 del 10/10/2019
- c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei in comprovate difficoltà economiche, sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e

dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3, del R.R. n. 11 del 10/10/2019 e s.m.i. e tenuto conto di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali

d) predisporre l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;

e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività svolte.

Il Responsabile del Procedimento:

a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizione di indigenza

b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili

### **Art. 6 - Controlli**

Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza l'ufficio Servizi alla Persona ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) che nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

Il Comune di Castenedolo procederà a idonei controlli "anche a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell'art. 71 del TU DPR 445/2000) e qualora dal controllo di cui all'art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all'art. 76 del T.U. D.P.R.445/2000. Il Comune di Castenedolo ne darà comunicazione alla Regione Lombardia.

### **Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati**

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si rende noto che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
- il dichiarante ha diritto, all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Castenedolo nella persona del Sindaco/Rappresentante legale dell'Ente e il Responsabile del trattamento interno all'Ente è il Responsabile del Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del Dipartimento Affari Generali e Servizi alla Persona.

Il Responsabile del Dipartimento  
Affari Generali e Servizi alla Persona  
Sabrina Medeghini

Il file originale è firmato digitalmente ai sensi art. 24  
Codice A.mme Digitale (cad) D.Lgs. 7/03/2005 n° 82]